

CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL TERRITORIO DELL'ATO N. 3 – PROVINCIA DI MACERATA A COSMARI

TRA

L'Autorità di Ambito Territoriale n. 3 di Macerata (di seguito ATA) con sede in Macerata, C.so della Repubblica, 28, C.F. 93069970437 nella persona del suo Presidente pro tempore Dr. ANTONIO PETTINARI, domiciliato per la carica presso la sede dell'ATA


E

Il Consorzio COSMARI (di seguito denominato "COSMARI"), cod. fisc. 80010900431, in persona del suo Presidente pro tempore Sig. DANIELE SPARVOLI, domiciliato per la carica presso la sede sociale in Tolentino;



PREMESSO

- che ai sensi della L.R. Marche 24/2009, come integrata e modificata dalla L.R.n.18/2011, la gestione dei rifiuti è attribuita agli Ambiti territoriali ottimali (ATO, corrispondenti alle province marchigiane (ATO 1 – Pesaro e Urbino, ATO 2 – Ancona, ATO 3 – Macerata, ATO 4 – Fermo, ATO 5 – Ascoli Piceno) e che per l'esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani, la Provincia e i Comuni ricompresi in ciascun ATO devono costituirsi in Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA), dotata di personalità giuridica;
- che nell'ATO n.3 – Macerata, la prevista Assemblea territoriale d'Ambito risulta formalmente costituita in data 5 aprile 2013, a seguito di avvenuta stipulazione della Convenzione obbligatoria di cui alla citata L.R. n.24/2009;
- che l'Autorità d'Ambito organizza il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e determina gli obiettivi da perseguire per garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza; a tal fine dovrà adottare un Piano Straordinario d'Ambito e, successivamente alla approvazione del nuovo Piano regionale di gestione rifiuti, un apposito Piano d'Ambito (PdA), con i quali definire il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione integrata dei rifiuti urbani nell'ATO di riferimento;
- che il consorzio COSMARI quale Consorzio Obbligatorio ai sensi della L.R. n. 28/1999 ha già garantito la gestione dei rifiuti a livello provinciale;
- che COSMARI opera in continuazione rispetto al precedente assetto consortile obbligatorio e che lo stesso costituisce soggetto strumentale di tutti i 57 Comuni facenti parte dell'Assemblea Territoriale dell'Ambito n.3 – Macerata;
- che COSMARI, con deliberazione della A.G. n.9 del 28/10/2013, ha inoltre avviato l'iter di trasformazione in S.r.l. a totale capitale pubblico locale, ed ha altresì approvato nella stessa seduta il Regolamento sulle modalità di esercizio del controllo analogo, al fine di meglio rispondere all'attuale quadro normativo in materia di affidamento diretto di servizi pubblici locali secondo il modello dell'in house providing, in base al quale devono ricorrere le condizioni essenziali, declinate: nell'interessa del capitale in mano pubblica, nella riconduzione della maggior parte del suo fatturato ai servizi affidati dai Comuni soci svolti sul relativo territorio ed all'esercizio, da parte di questi ultimi, di un controllo analogo a quello svolto dai medesimi sui propri servizi o uffici;



RITENUTO

- che il COSMARI ha tutte le suddette caratteristiche per essere affidatario “in house” del servizio in questione;

VISTO

- che l'ATA in coerenza con quanto disposto dal Decreto Legislativo n° 152/06, dalla L.R. 24/2009, tenuto conto della vigente pianificazione di settore, intende attuare nel proprio territorio un sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, strutturato in modo tale da consentire il mantenimento del livello degli obiettivi raggiunti dalla gestione consortile, la possibile implementazione degli stessi, nonché il conseguimento dei nuovi obiettivi individuati in base al nuovo quadro normativo e dalla successiva pianificazione di settore (PSdA e PdA);
- che l'ATA con atto n.2 del 31/10/2013, ha deliberato di affidare ai sensi della normativa comunitaria e del D.Lgs. 152/2006 “in house” per anni 15 (quindici) a COSMARI il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati con decorrenza dal 01/03/2014 per tutto il territorio ATO3;

VISTA

- la Relazione di cui all'art.34, comma 20, del D.L.18/10/2012 n.179, convertito con modificazioni dalla L.17/12/2012 n.221, in merito alla sussistenza delle condizioni normative e gestionali per l'affidamento del servizio di che trattasi in house providing al COSMARI ;

CONSIDERATA

- La necessità di regolare, mediante apposito “contratto di servizio”, i rapporti fra l'ATA e il COSMARI in relazione al servizio affidato, si conviene e si stipula quanto segue:

TITOLO I

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E SUE VICENDE MODIFICATIVE ED ESTINTIVE



Art. 1 – Contenuti del contratto di servizio

Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di servizio e le parti dichiarano espressamente di conoscerne tutti i contenuti in maniera dettagliata.

Art. 2 – Definizioni

Per quanto non diversamente previsto dal presente contratto le parti concordano che alle espressioni ivi utilizzate deve essere assegnato il significato loro attribuito dal D. Lgs. 152/2006 e dalla L.R. Marche n. 24/2009.

Art. 3 – Oggetto del contratto di servizio

1. Il presente contratto è finalizzato alla regolazione dei rapporti tra l'ATA ed il Consorzio COSMARI per la gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati nelle sue varie fasi (conferimento, raccolta, raggruppamento, trasporto, recupero, trattamento finale, smaltimento, pulizia e spazzamento delle strade, ovvero di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime o lacuali o sulle rive dei corsi d'acqua) che costituiscono attività di pubblico interesse, nonché la realizzazione e la gestione dell'impiantistica funzionale al servizio medesimo, sulla base degli atti adottati dall'ATA.
2. Il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, oggetto del presente contratto, comprende in particolare le attività già svolte dalla gestione consortile del COSMARI, sia con riferimento alle linee di trattamento rifiuti, sia per quanto riguarda i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento degli stessi, nonché la realizzazione e gestione del nuovo impianto di smaltimento rifiuti in loc. Fosso Mabiglia di Cingoli e dei siti di discarica in fase di post gestione.
3. Tali attività saranno oggetto di revisione, integrazione ed ulteriore dettaglio, anche per le modalità attuative/operative, per effetto e sulla base degli atti di pianificazione di settore (PSdA, PRGR e PdA) oggetto di successiva approvazione, cui farà seguito il conseguente e dovuto adeguamento agli stessi delle relative clausole prestazionali del presente contratto.
4. Il presente contratto dovrà altresì adeguarsi allo schema tipo che sarà adottato dalla Regione Marche, ai sensi dell'art.203 del D.lgs. 152/2006. 
5. La gestione è da intendersi effettuata nei modi consentiti dalle disposizioni di legge nel tempo vigenti e dagli atti autorizzatori prescritti per la stessa, in relazione ai quali l'Affidatario garantisce la piena e scrupolosa osservanza.
6. Qualora sopravvenienze normative o pianificatorie impongano la modifica e/o l'avviamento di nuovi servizi che comportino, per una o per entrambi le parti, adempimenti aggiuntivi ed imprevedibili, comunque onerosi e non previsti dal canone definito, le parti si obbligano ad addivenire a nuovi accordi ad integrazione e modifica del presente atto, sottoscritti e condivisi da entrambe le parti. In particolare la disciplina e l'organizzazione dei servizi sarà conformata, fino all'adozione del PSdA da parte dell'ATA, agli attuali standard garantiti dal Consorzio Obbligatorio. Tali servizi dovranno conformarsi alle previsioni del PsdA e del PdA non appena i suddetti piani saranno formalmente approvati dall'ATA. 
7. COSMARI ha piena facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi e gestionali ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli di efficienza, efficacia ed economicità. Di conseguenza le attività nelle quali si articola il servizio, nonché quelle connesse, collaterali od affini, previste dallo Statuto, potranno essere esercitate anche attraverso partecipazioni, sub-affidamenti, accordi o forme di controllo e collaborazione in società o imprese, fatta salva la piena e solidale responsabilità di queste ultime e di COSMARI, per il rispetto di quanto previsto dal presente atto.
8. L'ATA autorizza espressamente COSMARI a servirsi per l'espletamento del servizio di cui al presente contratto di proprie società controllate, cui potranno essere affidati direttamente alcune fasi dei servizi gestiti da COSMARI di cui ai precedenti punti 1 e 2 del presente articolo.

9. Il servizio predetto verrà svolto da COSMARI, secondo le modalità e nel pieno rispetto delle condizioni previste dal presente contratto di servizio. COSMARI potrà avvalersi, per l'espletamento di operazioni inerenti il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, oggetto del presente contratto di servizio, di ditte operanti nel settore dell'Igiene Urbana in possesso dei requisiti, sia tecnici che autorizzativi, necessari; resta inteso che il controllo e la responsabilità nell'espletamento delle varie attività, anche quelle effettuate da ditte terze, rimarrà sempre a carico di COSMARI.

10. Il COSMARI assicura la prosecuzione dei servizi attualmente in gestione nell'ATO n. 3 senza soluzioni di continuità per tutti i comuni serviti, e l'assunzione di quelli aggiuntivi nei comuni che attualmente hanno affidato la gestione a terzi a far data dalla data di sottoscrizione del presente contratto, mentre per i servizi di igiene urbana, la gestione dei centri di raccolta comunali e nuovi servizi non attualmente delegati a COSMARI o a terzi tra quelli "base" o "accessori o opzionali" indicati nelle Linee di Indirizzo del PSdA, rimane la facoltà dei comuni, in relazione alle proprie situazioni locali e per assicurare impatti sostenibili negli equilibri di bilancio, di proseguire la gestione in economia per il periodo massimo di anni quattro decorrenti dall'affidamento del servizio oggetto del presente contratto, al termine del quale diviene obbligatoria l'assunzione di tali servizi da parte di COSMARI.



Art. 4- Esclusività del Servizio

1. Il servizio come sopra definito è affidato in esclusiva al COSMARI per tutta la durata del Contratto, salvo le diverse disposizioni di legge in vigore o emanande, tali da incidere sulla prosecuzione del rapporto instaurato sulla base del presente contratto.

Art. 5 – Delimitazione del territorio

1. Il servizio oggetto di affidamento è relativo al territorio dell'ATO 3 - Macerata, come risultante alla data di sottoscrizione del presente contratto. Eventuali modifiche durante la vigenza del presente contratto, che comporteranno l'allargamento o il restringimento del territorio operativo, dovranno essere concordate fra le parti ed oggetto di adeguamento contrattuale.



Art. 6 – Pianificazione di Ambito

1. La gestione "a regime" del servizio è definita in base ai contenuti del "Piano di Ambito per l'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani", che una volta approvato dall'ATO nel rispetto del Piano Regionale di settore deve ritenersi allegato al presente contratto e costituirne parte integrante e sostanziale.

2. Analogamente, la gestione del servizio risponde ai contenuti definiti dal Piano Straordinario d'Ambito, approvato dall'ATA, che parimenti deve ritenersi allegato al presente contratto e costituirne parte integrante e sostanziale.

3. Nell'ambito della ricognizione degli obiettivi di Piano e della verifica circa la loro incidenza sulle esigenze ambientali e socio-economiche del territorio, l'ATA verifica anche il conseguimento da parte del COSMARI dei risultati prefissati.

Art. 7 - Durata dell'affidamento

1. Il servizio è affidato per anni quindici (15), decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente atto.
2. E' fatta salva la cessazione anticipata del rapporto nelle ipotesi di intervenuti mutamenti del vigente quadro normativo, tali da incidere sulla possibilità di mantenere in essere il presente affidamento, nonché la risoluzione anticipata del contratto nei casi ed alle condizioni di cui al successivo art. 17
3. Ove ricorrano le ipotesi di cui al precedente comma, ovvero qualora allo scadere del presente rapporto non si sia individuato il nuovo gestore del servizio, l'Affidatario dovrà garantirne l'espletamento fino alla data di assunzione del servizio da parte del subentrante, alle condizioni ed alle modalità in essere e correnti.
4. Alla scadenza, il rapporto potrà essere prorogato o rinnovato in base alle disposizioni normative vigenti.

Art. 8 - Responsabilità ed obblighi del servizio

1. Dalla data di inizio del Servizio COSMARI sarà il solo ed unico responsabile della corretta ed efficiente gestione del Servizio, dell'osservanza delle norme di Legge vigenti ed emanande e delle pattuizioni ed obblighi derivanti dal presente Contratto e sue successive modificazioni ed integrazioni.
2. In particolare il COSMARI :
 - a) sarà responsabile dell'organizzazione dell'attività imprenditoriale;
 - b) ha l'obbligo di tenere indenni l'ATA ed anche i Comuni da qualsiasi pretesa da parte di Terzi riconducibile al rapporto del Contratto in essere;
 - c) si impegna ad osservare nei limiti di propria competenza tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di qualsivoglia Autorità, vigenti o che entrassero in vigore durante la vita del Contratto e che abbiano comunque attinenza con la sua esecuzione, nonché ad ottenere tutte i necessari benestare, comunque denominati, del Comune, della Provincia, della Regione o altra Autorità o ente interessato, per l'esercizio del servizio di che trattasi;
 - d) ha l'obbligo di mantenere e/o sostituire tutti gli impianti e le attrezzature affinché gli stessi siano idonei allo svolgimento dei servizi ed adeguati tecnologicamente per garantirne il regolare svolgimento, nonché a disporre di idoneo personale;
 - e) ha l'obbligo di mantenere l'equilibrio economico-finanziario di gestione;
 - f) ha l'obbligo di assicurare le gestioni dei servizi mediante standard di qualità desunti da idonee certificazioni che lo stesso si impegna ad acquisire, che verranno altresì richiesti ad eventuali soggetti esterni di cui il consorzio potrà avvalersi ai sensi del precedente art. 3;
 - g) si impegna a trasmettere tutti i dati tecnici ed economici di sua competenza necessari per la definizione del costo del servizio e per l'assolvimento degli obblighi posti dalla legge e dal presente contratto, in particolare a:
 - presentare con cadenza annuale una relazione tecnico-illustrativa dell'attività svolta con indicazione delle quantità dei rifiuti raccolti, suddivisi per provenienza, tipologia e destinazione finale e degli obiettivi raggiunti (r.d./r.tot - quantità avviate a recupero/smaltite indicazione puntuale degli impianti);

- redigere annualmente il conto economico e lo stato patrimoniale per ciascuna gestione del servizio separatamente da ogni altro esercizio e gestione, anche dello stesso genere. Il conto economico è basato su contabilità analitica per centri di costo ed è redatto nell'osservanza delle direttive e prescrizioni di carattere contabile impartite dall'ATA con specifico provvedimento;

- presentare una copia del bilancio annuale, entro trenta giorni dalla sua approvazione;

- compilare per ogni singolo comune una Scheda Tecnico-Economica, i cui contenuti vengono definiti dall'ATA sulla base degli atti di pianificazione assunti;

- h) si impegna a formulare con cadenza annuale proposte di miglioramento della gestione, di riduzione delle quantità di rifiuti da smaltire e di miglioramento delle matrici ambientali;
- i) è tenuto a migliorare costantemente l'efficienza del servizio in relazione agli investimenti previsti negli atti di pianificazione. Tale miglioramento deve tendere alla riduzione dei "costi operativi" considerati nella determinazione tariffaria. Entro il 30 novembre di ciascun anno, COSMARI opera la verifica e la trasmette all'ATA prendendo in esame :

1. l'andamento dei costi operativi totali;

2. la corrispondenza tra il gettito complessivo della tariffa e quello previsto;

3. il raggiungimento degli obiettivi di livello del servizio previsti;

4. lo stato di attuazione del programma degli interventi

5. l'effettiva quantità dei flussi dei rifiuti avviati a smaltimento o a recupero;

6. le variazioni determinate da nuove normative di settore di fonte comunitaria, nazionale, regionale .

3. Le normative tecniche e di settore che intervenissero dopo la decorrenza iniziale del presente atto sostituiranno automaticamente le relative clausole divenute incompatibili, ai sensi dell'art. 1339 del codice civile.

4. Qualora la predetta sostituzione automatica delle clausole del presente atto comporti, per una o per entrambe le parti, adempimenti aggiuntivi ed imprevedibili, comunque onerosi e non previsti dal canone definito, le parti si obbligano ad addivenire a nuovi accordi che disciplinino la specifica previsione.

5. COSMARI garantisce l'applicazione a favore dei propri dipendenti dai contratti collettivi di lavoro, nonché di tutti gli obblighi assistenziali e previdenziali.

6. Le parti si danno reciprocamente atto che il nuovo soggetto che risulterà dalla trasformazione del consorzio COSMARI in società di capitali in seguito al processo di trasformazione già avviato, subentrerà in tutte le obbligazioni e i diritti derivanti dal presente contratto, senza soluzione di continuità e alcuna eccezione.

7. COSMARI s'impegna inoltre :

a. A sollevare l'ATA e i singoli comuni da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare a terzi in conseguenza dello svolgimento delle attività previste dal presente contratto;

b. All'organizzazione ed alla gestione dei servizi tecnici ed amministrativi relativi ai servizi d'igiene urbana;

c. All'osservanza di tutte le leggi vigenti in materia di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti;

d. A stipulare, a sua cura e spese, una polizza assicurativa, con compagnia di primaria importanza, contro danni che potessero derivare a terzi dall'esercizio delle prestazioni oggetto del contratto;

e. Ad intrattenere con i titolari degli impianti di trattamento e/o smaltimento finale i necessari rapporti contrattuali prestando ove richiesto tutte le eventuali garanzie tecniche e finanziarie.

Art. 9 – Modalità di erogazione del servizio

1. Nell'ambito dei servizi affidati COSMARI provvede:

- a) A svolgere tutte le operazioni inerenti i servizi d'igiene urbana in osservanza a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di gestione rifiuti;
- b) A svolgere il servizio d'igiene urbana come sopra descritto con la massima diligenza, professionalità e correttezza per tutto il periodo dell'affidamento;
- c) Ad informare il Comune su fatti e circostanze impreviste che possono incidere e/o modificare la regolarità del servizio;
- d) Al reperimento di materie prime, materiali, servizi, prestazioni, tecnologie e quant'altro fosse necessario per la buona gestione del servizio affidato.

Art. 10 – Dati gestionali e organizzativi

- 1. Mensilmente COSMARI s'impegna a fornire specifico elenco quantitativo e qualitativo dei rifiuti raccolti sul territorio comunale indicandone quantità, tipologia, andamento raccolta differenziata relativamente all'ultimo mese disponibile (normalmente 60 giorni per aggiornamenti registri e formulari).
- 2. COSMARI è tenuto a fornire, altresì, i dati e le informazioni ritenute dall'ATA necessarie od opportune ai fini delle proprie attività di pianificazione ed organizzazione in materia di rifiuti.

Art. 11 Obblighi dell'ATA e dei Comuni

- 1. Al COSMARI potranno essere addebitati solo le carenze, disfunzioni e il mancato o incompleto raggiungimento di obiettivi oggettivamente dipendenti da propri comportamenti o di terzi da questo incaricati. L'Autorità d'Ambito e i Comuni soci sono tenuti ad esperire quanto in loro facoltà al fine di garantire a COSMARI le condizioni ottimali per l'esercizio del servizio.
- 2. L'ATA è tenuta a determinare ed aggiornare la tariffa di cui all'art. 238 D. Lgs 152/2006, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze, nonché alle ulteriori previsioni della pianificazione di settore, dandone tempestiva comunicazione a COSMARI.

Art. 12 Personale

- 1. Il personale destinato allo svolgimento delle attività rientranti nel servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è individuato in base all'articolo 202, comma 6, del D.Lgs. n.152/2006.

2. Il termine temporale di cui alla citata disposizione del D.Lgs. n.152/2006, è stabilito, in ragione della decorrenza del presente affidamento.
3. Al personale di cui al comma 2, lett.p) dell'art.203 del suddetto Dlgs si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale.

Art. 13 Modalità di controllo del corretto esercizio del servizio



1. L'ATA ha il diritto di effettuare controlli in qualsiasi momento, in ordine a tutte le articolazioni dei servizi svolti, alla qualità degli stessi, alla manutenzione degli automezzi, delle attrezzature e degli impianti affidati.
2. A tal fine l'Affidatario è tenuto a mettere a disposizione la documentazione, i mezzi ed il supporto di personale necessario.
3. In particolare, l'ATA controlla i servizi con la finalità di:
 - Verificare il rispetto dei termini contrattuali di servizio da parte dell'Affidatario;
 - Evidenziare eventuali criticità del servizio, per individuare i miglioramenti da apportare;
 - Verificare il raggiungimento degli obiettivi ed i livelli di servizio previsti dai documenti contrattuali e dagli atti di indirizzo e di definizione degli obiettivi, come stabiliti dall'ATA;
 - Valutare l'andamento economico-finanziario della gestione;
 - Assicurare la corretta applicazione della tariffa del servizio.
4. Il controllo svolto dall'ATA sul servizio reso dall'Affidatario si articola su due livelli:
 - Esame degli indicatori tecnico-economici del servizio;
 - Controllo territoriale sull'effettivo servizio svolto;
5. Gli indicatori considerati saranno di tipo:
 - Tecnico, riguardanti la quantità, capacità e frequenza di erogazione del servizio (es. quantità di rifiuto intercettato per merceologia di raccolta, volumetria disponibile, frequenza di raccolta e spazzamento, ecc.);
 - Qualitativo e di comunicazione (es. tempi di risposta alle richieste, numero verde per gli utenti, campagne informative, analisi di customer satisfaction, ecc.);
 - Economico (es. costo per abitante, costo per tonnellata di rifiuti, ecc.).
6. Il controllo degli indicatori tecnici ed economici viene effettuato sulla base dei dati che l'Affidatario è tenuto a trasmettere all'ATA.
7. Il controllo territoriale sul servizio è volto a valutare, con indagini dirette sul campo, la rispondenza tra i parametri contenuti nel contratto di servizio e quelli effettivamente rilevati. In particolare, gli indicatori relativi al servizio territoriale effettivamente realizzato (rispetto alla programmazione in termini di modi e di tempi, ecc.) consentono di evidenziare le eventuali difformità o criticità e di mettere in campo gli opportuni interventi correttivi.
8. Restano fermi i controlli nei confronti dell'Affidatario da parte di Enti, Istituzioni pubbliche o private, volti a verificare il rispetto delle norme di settore. A tal proposito ed in via non esaustiva, l'Affidatario dovrà:

- sottoporre, a proprie spese, a certificazione il proprio bilancio di esercizio da parte di una Società abilitata alla revisione contabile;
- mantenere nel tempo la certificazione di qualità relativa all'impianto a tecnologia complessa di loc. Piane di Chienti nel Comune di Tolentino.

9. L'ATA potrà effettuare gli accertamenti e le verifiche ispettive ritenuti opportuni in ogni momento, previo preavviso scritto da comunicare entro 15gg, salvo il ricorrere di particolari circostanze di indifferibilità ed urgenza. Nel preavviso saranno indicati i documenti, i luoghi o le circostanze oggetto di verifica o di ispezione, nonché, qualora ricorrenti, le ragioni di urgenza che giustifichino eventuali termini ridotti di preavviso. A tal fine:

- a. L'Affidatario, ove non vengano manifestate in forma scritta ragioni ostative, deve consentire senza indugio l'accesso, collaborando ed agevolando i controlli e fornendo i dati richiesti.
- b. L'ATA e l'Affidatario provvedono alla redazione e sottoscrizione di apposito verbale relativo agli accertamenti, alle verifiche e ai controlli effettuati.

Art. 14 - Corrispettivo per l'affidamento di servizi

1. Le tariffe per i servizi erogati da COSMARI a decorrere dall'avvio dell'affidamento sono indicate nell'allegato A) al presente Contratto.
2. Le stesse sono valide fino all'approvazione del PSdA, e successivamente del PdA, da parte dell'ATA, poi saranno adeguate alle previsioni degli stessi. 
3. COSMARI si impegna fin d'ora a recepire dette variazioni o integrazioni che l'ATA riterrà di indicare e motivare.
4. Annualmente l'ATA e COSMARI provvederanno ad una analisi delle stesse tariffe applicate e le eventuali modifiche da apportare.
5. Le tariffe per i comuni che hanno attualmente gestioni affidate a terzi e che dalla data di stipula del presente contratto entreranno nella gestione consortile, saranno adeguate agli standard consortili. Tutte le tariffe applicate ai comuni si conformeranno a quelle risultanti dall'applicazione del PSdA, e successivamente del PdA, non appena definite. 
6. Ogni modifica od integrazione del presente contratto per nuovi servizi e/o nuovi trattamenti dovrà risultare da accordi scritti, preventivamente, concordati ed assunti dalle parti.

Art. 15 - Contratti

COSMARI subentra in tutti i contratti stipulati dal Comune con Enti e Terzi per il servizio gestione integrata rifiuti in essere alla data di firma del contratto.

Art. 16 - Varianti al Piano ed al programma degli interventi

1. Entro il 31 marzo di ogni anno l'ATA comunica al COSMARI le varianti alla pianificazione d'ambito o al programma degli interventi, nonché la previsione di nuovi progetti per adeguare il servizio a nuovi obblighi.

di leggi e/o regolamenti, comprese eventuali disposizioni applicative, o per conseguire miglioramenti nei livelli di servizio in atto.

2. Nella comunicazione l'ATA indica le conseguenze sul piano economico-finanziario e sulle tariffe, i tempi di realizzazione degli interventi nonché le modifiche o integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi.

3. L'accordo con COSMARI dovrà essere raggiunto entro il 31/12 di ogni anno. In mancanza di accordo, l'ATA, con provvedimento motivato, dispone l'esecuzione dei servizi da parte del COSMARI il quale è tenuto a produrre i piani esecutivi dettagliati del servizio entro il termine concordato con l'ATA ed a realizzare gli interventi previsti nella variante, salvo esperimento delle azioni di tutela consentite per legge e da convenzione.

4. Nel caso in cui per sopraggiunti obblighi di legge o regolamento siano necessarie varianti alle modalità dello svolgimento del servizio e/o adeguamento all'impiantistica dedicata, ferme restando le modifiche alla pianificazione in essere da parte dell'ATA, il COSMARI è comunque tenuto a dare adeguamento alle norme cogenti sopraggiunte, dandone previa informativa all'ATA.

5. L'ATA e il COSMARI concordano l'entità della variazione tariffaria, in aumento o in diminuzione, conseguente alle varianti di cui al precedente comma.

6. La mancanza di accordo sulla compensazione tariffaria non potrà costituire giustificazione per il COSMARI per la non osservanza dei sopravvenuti obblighi normativi ma solo il ricorso a rimedi di natura conciliativa e giurisdizionale.



Art. 17 – Risoluzione del contratto e mancati adempimenti

1. Il rapporto contrattuale può essere risolto nel caso di :

a) gravi e reiterati inadempimenti nella gestione dei servizi e nell'esecuzione del presente contratto o delle norme di legge relative al servizio, qualora imputabili alla diretta responsabilità di COSMARI e tali comunque da pregiudicare in modo grave la prestazione dei servizi ad essa affidati;

b) mancati pagamenti di almeno cinque mensilità da parte di più comuni serviti e solo qualora l'inadempimento ponga in grave difficoltà finanziaria il COSMARI o pregiudichi grandemente la possibilità di adempiere agli obblighi di servizio;



2. nei casi previsti dai precedenti commi ciascuna parte dovrà previamente notificare all'altra una diffida ad adempiere, con la quale dovrà assegnare un termine congruo entro cui dovrà provvedere all'adempimento rispetto a quanto contestato, in conformità al presente atto. Solo alla scadenza del termine assegnato, qualora venga verificata la permanenza del grave inadempimento potrà essere richiesta la risoluzione del contratto.

3. Resta ferma la risoluzione consensuale dovuta a sopraggiunte disposizioni normative in tema di affidamento dei servizi pubblici locali, tali da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto instaurato in base al presente contratto, nonché in caso di sopravvenuta impossibilità ad adempiere indipendente dalla volontà o responsabilità dei contraenti;

5. L'inadempimento totale o parziale dei servizi oggetto del presente contratto, ferma la risoluzione dello stesso nelle ipotesi di maggiore gravità, determina la corrispondente decurtazione del corrispettivo.

TITOLO II

OBIETTIVI E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI.

Art. 18 - Erogazione del Servizio

1. Il Servizio ai comuni associati e agli utenti sarà erogato in conformità ai seguenti principi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27.01.1994 (Carta dei Servizi) con particolare riferimento a:

Eguaglianza

L'erogazione del servizio pubblico deve essere ispirata al principio di eguaglianza dei diritti degli utenti. Parimenti COSMARI, per la sua natura, si impegna ad assicurare stessi standard dei servizi per tutti i comuni soci, applicando le stesse tariffe e corrispettivi, ripartiti secondo la disciplina adottata dall'ATA. Le regole riguardanti i rapporti tra utenti e servizi pubblici e l'accesso ai servizi pubblici devono essere uguali per tutti. Va garantita, quindi, la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, fra tutti i comuni soci, indipendentemente dalle diverse aree geografiche di utenza, anche quando le stesse non siano agevolmente raggiungibili, e dalle diverse categorie o fasce di utenti.

Imparzialità

COSMARI ha obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità.

Continuità

L'erogazione dei servizi, nell'ambito delle modalità stabilite dalla normativa regolatrice di settore, deve essere continua, regolare e senza interruzioni, e comunque devono essere adottate misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.

Partecipazione

La partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio pubblico deve essere sempre garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio, sia per favorire la collaborazione nei confronti del consorzio. L'utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso del COSMARI che lo riguardano. Il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla L. 7 agosto 1990, n. 241. L'utente può produrre memorie e documenti; prospettare osservazioni; formulare suggerimenti per il miglioramento del Servizio. Il consorzio dà riscontro all'utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate.

Efficienza, efficacia ed economicità

Il servizio pubblico deve essere erogato in modo da garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità, adottando idonee misure per il raggiungimento di tali obiettivi.

A tal fine COSMARI si obbliga entro 12 mesi dalla sottoscrizione del presente atto a sottoporre all'approvazione dell'ATA gli "standard generali e specifici" di qualità e quantità dei servizi ed i tempi del loro raggiungimento, e la relativa Carta dei Servizi adottata dall'ATA.

Art. 19 - Utenti

1. Il COSMARI è tenuto ad erogare agli utenti, residenti, dimoranti o esercitanti un'attività sul territorio dell'ATO n.3, i servizi oggetto del presente contratto.
2. COSMARI erogherà i servizi affidati secondo le migliori condizioni tecniche ed imprenditoriali, adeguate ai diversi servizi ed alle diverse categorie di clienti o utenti, osservando criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.

Art. 20 - Trattamento del personale

1. COSMARI è tenuto alla tutela morale e materiale del proprio personale dipendente, e a tal fine lo stesso dovrà, a proprio totale ed esclusivo carico e sotto la propria responsabilità, provvedere ad osservare ed applicare tutte le norme sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza del personale dipendente.
2. Nei rapporti con gli appaltatori, COSMARI dovrà farsi parte diligente nel richiedere la corretta applicazione delle disposizioni sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza del personale degli appaltatori stessi.
3. COSMARI nel caso debba procedere all'esternalizzazione di alcuni servizi, e ciò non risulti particolarmente pregiudizievole all'efficacia e all'efficienza delle prestazioni stesse, si potrà rivolgere, per quote adeguate, anche a cooperative sociali di tipo "B" per l'integrazione lavorativa ai sensi dell'art. 5 della legge 381/91, che favoriscono l'inserimento di persone svantaggiate.

TITOLO III

COLLABORAZIONE TRA ATA, COMUNI E COSMARI

Art. 21 - Responsabilità civile

1. COSMARI, in base alla normativa vigente, è esclusivamente e direttamente responsabile verso l'utenza ed i terzi per gli eventuali danni conseguenti all'attività d'ogni servizio svolto, in relazione a qualsiasi evento la cui responsabilità sia attribuibile civilmente a COSMARI stesso.
2. Nel caso di effettuazione di terzi di parte dei servizi affidati, COSMARI dovrà richiedere agli appaltatori adeguate garanzie in merito alla copertura assicurativa inerente la responsabilità civile.

Art. 22 - Collaborazione tra le parti

1. L'ATA e COSMARI concordano di prestarsi reciproca collaborazione per la migliore gestione sul territorio dei servizi affidati, al fine di consentire il più ampio soddisfacimento delle esigenze dell'utenza.

2. L'ATA si impegna a collaborare con COSMARI per l'espletamento della vigilanza sul territorio in particolare nei casi di inosservanza dei regolamenti comunali (abbandono rifiuti fuori cassonetto, immissione rifiuti non conformi, mancato rispetto dell'orario di esposizione dei rifiuti.....).
3. L'ATA comunicherà tempestivamente a COSMARI i piani ed i programmi di sviluppo urbanistico onde consentire un'opportuna pianificazione e programmazione tecnico-finanziaria degli investimenti relativi ad eventuali potenziamenti o estensioni delle infrastrutture e dei servizi d'igiene urbana, nonché per fornire, al Comune stesso, tutte quelle informazioni utili all'identificazione delle aree ecologiche ove collocare cassonetti per raccolta rifiuti e raccolta differenziata.
5. L'ATA comunicherà, con congruo anticipo, a COSMARI le modifiche ai regolamenti e/o disposizioni che possano in qualsiasi modo influire sul servizio.

Art. 23- Assicurazioni: Contractor's all Risks Insurance Policy

1. COSMARI dovrà assicurare le attrezzature, magazzini ed edifici e mantenere ciascuna parte assicurata per un valore commisurato (secondo le valutazioni del consorzio) al valore delle parti che potranno essere danneggiate, contro il rischio di perdita, danno o distruzione per incendio, fulmine, terremoto durante tutta la durata del Contratto e dovrà di tempo in tempo su richiesta dell'ATA produrre la polizza e le ricevute di versamento dei premi.
2. La polizza sarà estesa alla Responsabilità Civile verso Terzi per qualsiasi danno che possa essere arrecato a terzi (persone o cose) durante l'esecuzione del Servizio.
3. I massimali di Responsabilità Civile verso Terzi verranno stabiliti dal COSMARI in conformità alla normativa vigente.
4. Tutte le somme pagate a titolo di risarcimento della Società di Assicurazione dovranno essere spese per la sostituzione o la riparazione delle parti danneggiate, perse, o distrutte, senza pregiudizio delle responsabilità del consorzio secondo il Contratto.

Art. 24- Assicurazione Responsabilità Civile Dipendenti

1. In aggiunta a tutte le assicurazioni obbligatorie per legge o Contratto di Lavoro, COSMARI dovrà stipulare una assicurazione contro il Rischio della Responsabilità Civile verso i Dipendenti e gli Amministratori, impiegati nella esecuzione dei Servizi e soggetti alla Assicurazione obbligatoria INAIL, esclusi i danni consequenziali a meno che essi siano previsti dalla legge; la copertura assicurativa dovrà essere operativa anche per l'eventuale rivalsa INAIL e per l'eventuale azione esercitata dal Dipendente, o Amministratore, o dai suoi aventi causa.
2. I massimali assicurati dovranno essere stabiliti da COSMARI ed aggiornati periodicamente.

TITOLO IV

NORME FINALI

Art. 25 - Vicende soggettive dell'esecutore del contratto

1. Si applica l'art. 116 del D.lgs. 163/2006 s.m.i.

Art. 26 - Modificazioni del presente atto

1. Ogni futura integrazione e/o modificazione del presente contratto dovrà risultare da atto scritto, validamente ed efficacemente assunto da ciascuna delle due parti secondo le rispettive procedure.

2. Le parti si impegnano, qualora occorra, a modificare e/o integrare il contenuto del presente contratto per effetto ed in esecuzione della approvazione del piano d'ambito (e/o del piano straordinario d'ambito) e delle relative varianti, nonché a seguito dell'approvazione dello schema di Contratto di Servizio, di cui all'art. 203 D. Lgs 152/2006 ed all'art. 2 lett. h) della L.R. 24/2009, da parte della Regione Marche.

Art. 27 - Successione nel contratto

Le parti si danno reciprocamente atto sin d'ora che il nuovo soggetto che risulterà dalla trasformazione del consorzio COSMARI in società di capitali in seguito al processo di trasformazione già avviato, subentrerà in tutte le obbligazioni e i diritti derivanti dal presente contratto, senza soluzione di continuità e alcuna eccezione.

Art. 28 – procedura di conciliazione

1. Qualora ed in qualsiasi momento tra l'ATA e COSMARI sorgano contestazioni, dispute o divergenze nell'interpretazione o esecuzione del presente atto, ciascuna parte potrà, non appena ragionevolmente possibile, comunicare per iscritto all'altra l'esistenza di tali contestazioni, dispute o divergenze precisandone la natura e l'oggetto; le parti si incontreranno per esaminare l'argomento e le motivazioni prodotte, con il proposito di comporre amichevolmente la vertenza, ricorrendo, eventualmente se necessario, al parere di un esperto nominato di comune accordo, se la questione è di natura tecnica.

2. Solo dopo decorsi novanta giorni dall'avvio della procedura senza che le parti siano giunte ad una intesa, e salvo che le stesse di comune accordo non ritengano di prorogare tale termine, ciascuna di esse sarà libera di adire i competenti organi di giustizia.

3. E' espressamente esclusa la possibilità di deferire le controversie ad arbitri.

4. Resta inteso che il presente contratto dovrà continuare ad avere esecuzione in pendenza di procedimento giudiziario salvo non intervenga un ordine di sospensione totale o parziale del servizio svolto da COSMARI da parte dell'ATA.

Art. 29 - Contenzioso

1. Il foro competente per la risoluzione delle controversie relative al presente contratto è il foro di Macerata.

Art. 30 - Domicilio delle parti e comunicazioni

1. Le parti eleggono il proprio domicilio rispettivamente :

a) COSMARI

Località Piane di Chienti, 62029 Tolentino

Tel. 0733 203504

PEC pec@cosmari-mc.it

Fax 0733 204014

b) ATA – Autorità Territoriale d'Ambito dell'ATO n.3 - Macerata

C.so della Repubblica n. 28, 62100 Macerata

Tel. 0733 2481

PEC ata.macerata@pec.it

Fax 0733 248534

Tutte le notifiche, le comunicazioni la corrispondenza relativi al presente contratto od ai servizi che esso disciplina dovrà essere effettuata per iscritto e recapitate a mano, PEC, posta o fax agli indirizzi precedentemente riportati. Eventuali variazioni degli indirizzi dovranno essere effettuate nelle medesime forme previste per le comunicazioni. Le comunicazioni e le notifiche s'intendono ricevute nel momento in cui giungono al destinatario.

2. Eventuali modifiche e/o integrazioni del presente contratto di servizio, sia nella sua parte tecnica che economica dovranno risultare da atto scritto, validamente ed efficacemente assunto da ciascuna delle due parti secondo le rispettive procedure.

Art. 31 - Spese contrattuali

1. La presente scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso (art. 6 del D.P.R. 131/1986); inoltre, non è soggetta ai diritti di cui alla legge 604/1962 e successive modifiche, in quanto atto non contemplato nei casi elencati nella tabella D allegata a tale legge, ma riferito a servizi pubblici.

Art. 32 – Cauzioni


In conformità a quanto disposto dall'Art. 54, comma 8 del Regolamento Generale della contabilità dello Stato, approvato con R.d. 23.5.1924 n. 827 e successive modifiche ed integrazioni, l'ATA esonera COSMARI, per tutta la durata del contratto, dal prestare cauzioni, trattandosi di un Soggetto Pubblico (in via di trasformazione in Società a totale partecipazione pubblica), di notoria solidità.

Macerata li 25 febbraio 2014

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente dell'ATA : Dr. Antonio Pettinari

Il Presidente del COSMARI Sig. Daniele Sparvoli



The block contains two handwritten signatures in blue ink. The first signature, for Dr. Antonio Pettinari, is large and stylized, written over a horizontal line. The second signature, for Daniele Sparvoli, is smaller and more cursive, also written over a horizontal line.

Ai sensi dell'art. 1341 del codice civile, si approvano specificamente le seguenti clausole contrattuali: Art. 17 (Risoluzione del contratto e mancati adempimenti); Art. 28 (procedura di conciliazione), 29 (Foro competente) e art. 32 (Cauzioni).

Il Presidente dell'ATA : Dr. Antonio Pettinari

Il Presidente del COSMARI Sig. Daniele Sparvoli

7

ALLEGATO A

TARIFFE E CANONI DEI SERVIZI		
<i>Tipologia del servizio</i>	<i>u.m.</i>	<i>Tariffa</i>
IMPIANTI DI TRATTAMENTO		
RSU da trattare in impianto	t	€ 223,00
RSU da trattare in impianto - Comuni PP	t	€ 174,40
RSU da trattare in impianto (Comuni con meno di 1.600 ab.)	t	€ 151,50
RSU - Pulizia spiagge discarica	t	€ 91,50
Spazzatura discarica	t	€ 111,50
Verde compostabile da comuni soci	t	€ 31,50
FORSU da raccolta differenziata comuni soci	t	€ 44,00
Verde compostabile da privati	t	€ 51,00
FORSU da privati	t	€ 70,00
Cernita ingombranti	t	€ 148,00
Smaltimento legnosi	t	€ 23,60
Smaltimento pneumatici	t	€ 131,00
Multimateriale, carta, cartone, vetro da raccolta differenziata (*)	t	€ 0,00
SERVIZI RACCOLTA RIFIUTI		
Verde compostabile	t	€ 56,60
FORSU	t	€ 44,00
Raccolta pile, medicinali e raccolte stradali (campane/cassonetti) di carta, vetro, plastica	ab	€ 1,00
Ingombranti a domicilio ed altre raccolte domiciliari	h	€ 52,50
Raccolte selettive imballaggi (*)	t	€ 0,00
Raccolta tradizionale RSU come di Castel Sant'Angelo	Canone annuo	€ 25.693,61
Raccolta tradizionale RSU come di Sefro	Canone annuo	€ 11.673,68
Raccolta tradizionale RSU come di Serravalle di Chienti	Canone annuo	€ 57.168,73
Raccolta tradizionale RSU come di Ussita	Canone annuo	€ 60.253,78
Raccolta tradizionale RSU come di Visso	Canone annuo	€ 58.776,62
Raccolta tradizionale RSU come di Poggio San Vicino	Canone annuo	€ 6.198,10
SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA		
Apiro	Canone annuo	€ 117.727,55
Appignano	Canone annuo	€ 185.082,48
Belforte del C.	Canone annuo	€ 78.726,54
Caldarola	Canone annuo	€ 92.413,66
Camerino	Canone annuo	€ 404.057,75
Camporotondo di F.	Canone annuo	€ 28.862,92
Castelraimondo	Canone annuo	€ 248.069,60
Civitanova Marche	Canone annuo	€ 2.455.431,87
Colmurano	Canone annuo	€ 7.206,50
Corridonia	Canone annuo	€ 594.822,06
Esanatoglia	Canone annuo	€ 103.014,07
Fiordimonte	Canone annuo	€ 2.842,00
Fiuminata	Canone annuo	€ 84.582,22
Gagliole	Canone annuo	€ 42.232,51
Gualdo	Canone annuo	€ 49.062,84
Loro Piceno	Canone annuo	€ 123.884,53
Matelica	Canone annuo	€ 466.433,64
M.S.Giusto	Canone annuo	€ 344.697,40

Mogliano	Canone annuo	€	174.861,65
Montecavallo	Canone annuo	€	20.072,80
Montecosaro	Canone annuo	€	270.852,45
M.S.Martino	Canone annuo	€	43.580,45
Montefano	Canone annuo	€	167.960,13
Morrovalle	Canone annuo	€	495.012,17
P.S.Giovanni	Canone annuo	€	65.372,64
Petriolo	Canone annuo	€	81.783,61
Pievebovigliana	Canone annuo	€	8.221,50
Pivatorina	Canone annuo	€	79.282,91
Pioraco	Canone annuo	€	72.004,36
Porto Recanati	Canone annuo	€	856.152,69
Potenza Picena	Canone annuo	€	742.143,69
Recanati	Canone annuo	€	950.190,58
Ripe San Ginesio	Canone annuo	€	56.375,93
San Ginesio	Canone annuo	€	170.798,88
San Severino	Canone annuo	€	574.986,67
S.Angelo in P.	Canone annuo	€	75.658,50
Sarnano	Canone annuo	€	207.969,51
Serrapetrona	Canone annuo	€	70.274,85
Tolentino	Canone annuo	€	911.749,21
Treia	Canone annuo	€	467.339,94
Urbisaglia	Canone annuo	€	139.683,43
SERVIZIO TRASPORTI RIFIUTI			
Ritiri da centri di raccolta con container scarrabile: ingombranti, spazzatura, legnosi, pneumatici, cimiteriali ed altri ritiri	n.	€	167,50
Ritiri da centri di raccolta con container scarrabile: carta, cartoni, ferrosi, vetro (*)	n.	€	0,00
Trasporti rifiuti dal centro di raccolta comunitario di Sfercia (**)	t	€	13,00
SERVIZI A DOMANDA			
Interventi di bonifiche e pulizie straordinari: servizio standard con mezzo e n. 1 unità personale	h	€	52,50
Altri interventi straordinari		da quantificare in relazione alle prestazioni richieste	
SERVIZIO SPAZZAMENTO			
Appignano	Canone annuo	€	42.269,47
Camerino	Canone annuo	€	176.812,72
Loro Piceno	Canone annuo	€	39.363,82
Mogliano	Canone annuo	€	46.710,26
Pioraco	Canone annuo	€	22.817,20
San Ginesio	Canone annuo	€	25.984,00
Urbisaglia	Canone annuo	€	50.769,11
Poggio San Vicino	Canone annuo	€	3.781,01
Apiro	Canone annuo	€	22.361,71
GESTIONE CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI			
Presidio e gestione	h	€	25,00

(*) A copertura dei costi dei servizi in questione il Consorzio trattiene il 75% del corrispettivo dalla vendita dei materiali recuperati

(**) Solo per i Comuni che effettuano il servizio di raccolta in economia